



La fotografia sopra riprodotta evoca una delle più importanti e storiche strutture di trasporto della nostra civiltà: *la ferrovia*. Il primato in tema di realizzazione di ferrovie sul suolo italiano spetta al Regno delle due Sicilie, con il tragitto Napoli-Portici, inaugurato il 3 ottobre 1839 dal re Ferdinando di Borbone. Il Piemonte, grazie soprattutto alla lungimiranza di Cavour, tra la metà dell'800 e il 900 è all'avanguardia nella costruzione di linee ferroviarie, che ne collegano quasi tutte le principali città. È nel 1850, infatti, che viene concessa ad una società privata, la realizzazione di una ferrovia da Trofarello a Savigliano e da lì a Cuneo, passando per Fossano. Con l'avvento del traffico su ruota, dell'apertura delle autostrade, del trasporto merci su gomma, questa fondamentale infrastruttura passa in secondo piano. Il 2023 si annuncia tuttavia, grazie anche al PNRR, ricco di nuove *gare di appalto*, sia per l'ammodernamento che per il rilancio del settore, anche grazie a nuovi essenziali collegamenti.

Le **copertine del 2023** del nostro Notiziario mensile sono dedicate alle vie di comunicazione, alle infrastrutture di trasporto, ai collegamenti della Provincia di Cuneo. Strumenti indispensabili per lo sviluppo economico, demografico, culturale e sociale di un territorio, ma note dolenti per la nostra grande Provincia, da sempre isolata; vuoi per ragioni geografiche, vuoi, talvolta, per scelte poco lungimiranti. Ci auguriamo che le immagini – ricavate in parte da vecchi archivi fotografici, ma in parte merito dell'amico fotografo Maggioreino Campra – e i brevi commenti che le accompagnano, possano essere motivo di riflessione e, perché no, di stimolo.

	Pag.
<i>Temi del mese</i>	
La successione dello Stato: un istituto antico per possibili finalità nuove?	3
Imposta sulle successioni e donazioni di immobili: aliquote, franchigie e base imponibile.....	6
<i>Tributi</i>	
Obblighi dichiarativi al Fisco francese per i proprietari di seconde case in Francia.....	8
Ravvedimento speciale entro il 30 settembre per gli aiuti di Stato.....	8
Esportazione ed operazione triangolare: non imponibilità ai fini Iva.....	8
Riconoscimento del credito in caso di omessa dichiarazione.....	9
Rottamazione quater anche per tasse e multe dei Comuni e degli altri Enti Locali.....	9
Locazione dei macchinari accessori a quella del fabbricato: si applica lo stesso trattamento Iva.....	9
Differenze tra credito d'imposta "inesistente" e credito d'imposta "non spettante"	10
Le implicazioni del carattere negoziale del ravvedimento operoso.....	10
Area fabbricabile: la variazione del valore di mercato non va comunicata ai fini IMU.....	10
Autonomi impatriati: l'agevolazione può essere fruita già con la riduzione delle ritenute.....	10
<i>Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie</i>	
ETS: rendicontazione di erogazioni liberali e obblighi di deposito del bilancio.....	11
Casi di responsabilità degli amministratori di società.....	11
La scissione di una partecipazione è un'alternativa valida all'assegnazione.....	11
<i>Trust e attività fiduciaria</i>	
Nell'intestazione fiduciaria è il fiduciante l'effettivo proprietario del bene.....	12
Il trust auto-dichiarato e la sua legittimità nell'ordinamento italiano.....	13
<i>Agevolazioni e contributi</i>	
In scadenza la compilazione delle domande per il Bando ISI 2022.....	14
Nuovo bonus per le startup innovative.....	14
<i>Consulenza del lavoro</i>	
Benefit 2023.....	14
Lavoro a tempo determinato.....	15
Sicurezza sul lavoro per i percorsi formativi in azienda.....	15
Flussi di ingresso.....	15
Incentivo assunzione Neet.....	16
Coefficiente di rivalutazione del TFR.....	16
<i>L'azienda di domani in Italia</i>	
Il PNRR: una grande opportunità oppure un grande debito?.....	17
<i>Scadenziario</i>	
Mese di giugno.....	18
<i>Riferimenti utili e contatti</i>	19

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLO STUDIO

	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30
Martedì	8:30 – 12:30	CHIUSO
Mercoledì	8:30 – 12:30	CHIUSO
Giovedì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30
Venerdì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30

Ringraziamo il **Prof. Alessandro Ciatti Càimi**, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino, che anche per il corrente anno ha dato la sua disponibilità ad arricchire il nostro notiziario con un autorevole contributo dottrinario.

La successione dello Stato: un istituto antico per possibili finalità nuove?

Alcune brevi notazioni storiche comparative

Nel diritto intermedio, il patrimonio di coloro che morivano senza lasciare parenti – in genere entro il dodicesimo grado – e non avevano testato, o avevano testato in maniera illegittima, veniva acquistato dal sovrano. Lo stesso accadeva per quanti morivano suicidi o, in alcuni casi, avevano testato senza lasciare legati o altri benefici a istituzioni pie. In genere, vi si scorgeva una consolidazione della proprietà privata – rimasta senza il titolare e divenuta quindi adespota – e il dominio eminente, spettante al sovrano stesso. Altri vedevano invece una forma di acquisto mediante occupazione – e quindi a titolo originario – fondata sull'idea che, dopo la morte di colui che non era riuscito mediante testamento, ovvero tramite la successione legittima ai parenti, a trasferire il suo patrimonio, lo aveva ridotto alla condizione di cosa abbandonata o *res derelicta*. Si trattava tuttavia di una fattispecie «privilegiata», giacché per un verso l'acquisto si perfezionava senza il materiale impossessamento mentre, per altro verso, se questo fosse occorso su uno o più beni da parte di singoli cittadini, l'acquisto non si sarebbe verificato. La Rivoluzione francese, e la codificazione napoleonica che ne seguì, cercarono di eliminare ogni possibile sopravvivenza del dominio eminente (in quanto confliggente con l'idea illuminista e borghese della proprietà privata, piena ed assoluta) e fu quindi inevitabile superare la prima ricostruzione, per altro sino ad allora maggioritaria. Quella che faceva perno sull'occupazione era superata dalle grandi difficoltà che si manifestavano nel riconoscere quel carattere privilegiato di cui si è detto: tanto più che quel codice aveva previsto (come prevede tuttora) che le cose, mobili e immobili, abbandonate spettano allo Stato, in tal guisa cancellando di fatto l'istituto dell'occupazione mediante impossessamento a opera di chicchessia e tenendo altresì conto che l'acquisto riguardava l'intero complesso delle situazioni soggettive, compresi i diritti di credito e i debiti, in sé e per sé insuscettibili di possesso. L'acquisto delle eredità vacanti (o appunto *deshérence* cioè mancanza di erede) – assai conveniente per il'amministrazione finanziaria di aggiungere all'elenco dei successibili, quando il testamento mancava o era illegittimo e/o improduttivo di effetti, lo Stato (art. 768 code civil) - accadeva tutte le volte in cui il defunto non aveva collaterali entro il dodicesimo grado. Si trattava per altro di successione che veniva detta espressamente irregolare, accostata quale era a quella dei figli naturali. Soltanto nel 1917 in Francia il grado massimo dei collaterali chiamati a succedere venne poi ridotto entro il sesto mentre, a partire dal 1958, lo stato non si trovava più annoverato tra i successibili. L'art. 539 code civil, nel testo oggi vigente dopo la loi n° 2004-809 del 13 agosto 2004, art. 147-1, prevede che gli eredi designati siano investiti di pieno diritto dei beni, diritti e azioni del defunto, mentre, in loro mancanza, la successione viene acquistata dallo Stato, che deve chiedere di esserne immesso nel possesso. Nel diritto francese, pur in mancanza di indicazioni espresse, si è sempre detto che lo Stato acquisti l'eredità vacante senza bisogno di accettazione e senza potervi rinunciare e che soprattutto esso non risponda dei debiti oltre il valore complessivo del relitto, giacché, a voler opinare diversamente, si renderebbe la collettività responsabile per i debiti di colui che fosse morto senza confezionare il testamento e senza avere lasciato successibili indicati dalla legge o, peggio ancora, quando i successibili stessi avessero ricusato di accettare (proprio magari per non pagare quei debiti). Seguendo la tradizione pandettistica il codice civile tedesco (BGB), dal canto suo, prevede che, se al tempo dell'apertura della successione non vi sia un parente né un convivente né un coniuge della persona defunta, erede legittimo è il Fisco del Bundesstaat a cui appartiene il defunto al tempo della morte. Se la persona della cui successione si tratta apparteneva a più Bundesstaten, il Fisco di ciascuno di questi Staat è chiamato alla successione in parti eguali. Se l'ereditando era un tedesco che non apparteneva ad alcun Bundesstaat, erede legittimo è l'erario della Repubblica federale (§1936). Il Fisco non può rinunciare all'eredità ad esso devoluta quale erede legittimo - per questo si parla di erede necessario (o *Noterbe*) - e risponde dei

debiti come ogni altro erede, potendosi tuttavia avvalere degli strumenti previsti per gli altri eredi al fine di limitare la responsabilità, come l'accettazione con il beneficio d' inventario (§ 1942, 2). Poiché tuttavia non può rinunciare, si prevede che non gli si possa fissare un termine d'inventario: esso comporterebbe, come comporta per gli altri eredi, che trascorso quel termine essi rispondano invece illimitatamente. Il Fisco è, nei confronti dei creditori dell'eredità, tenuto a dare informazioni sulla consistenza dell'asse ereditario (§ 2011 BGB). Questo modello somiglia a quello spagnolo e a quello portoghese. Il codice civil spagnolo prevede, all'art. 956, che in mancanza di persone che abbiano il diritto di ereditare, erediti lo Stato il quale, completata la liquidazione del patrimonio ereditario, acquisterà quanto ne risulta al tesoro pubblico, salvo che il Consiglio dei ministri, per la natura dei beni ereditati, li destini diversamente. Due terzi andranno destinati a finalità sociali, aggiungendosi allo stanziamento per tali fini determinato nel bilancio generale dello Stato. L'art. 957, dal canto suo, stabilisce che i diritti e le obbligazioni dello Stato sono gli stessi degli altri eredi ma si considera sempre accettato il compendio con il beneficio d'inventario, senza bisogno di alcuna dichiarazione. L'acquisto del possesso dei beni e degli altri diritti da parte dello Stato deve essere preceduto da una dichiarazione amministrativa di erede (art. 958). Secondo l'art. 2153° del codice portoghese invece lo Stato, in mancanza del coniuge o di altri parenti o collaterali, è chiamato a succedere e tiene, rispetto all'eredità, gli stessi diritti e obbligazioni di ogni altro erede. L'acquisto dell'eredità si verifica di diritto senza bisogno di accettazione e senza facoltà di rinuncia (art. 2154°).

Il diritto italiano

Il primo codice civile unitario (quello del 1865), segue l'esempio della gran parte dei codici civili preunitari (come quello sardo, quello parmense, quello estense, quello napoletano e la legge toscana del 1814). Lo Stato si trovava noverato tra i successori legittimi, dopo i collaterali oltre il decimo e successivamente oltre il sesto grado di parentela: non si trovavano indicazioni quanto al fatto che l'acquisto fosse necessario e che quindi non fosse consentita la rinuncia ma, una volta che vi si perveniva ad affermarlo in via interpretativa, se ne deduceva concordemente che lo Stato non avrebbe risposto per i debiti oltre il valore del patrimonio relitto e pur senza essersi avviato il procedimento di accettazione beneficiata (visto che l'accettazione non era come detto richiesta). Per le peculiarità che ne caratterizzavano la successione, alcuni dubitavano che per lo Stato si potesse parlare correttamente di un erede e si provò a ipotizzare che l'acquisto del patrimonio fosse l'effetto dell'esercizio di un atto di sovranità o, se si preferisce, fondato su un interesse di carattere non privato (come accade in tutti gli altri casi), ma collettivo. La devoluzione allo Stato impedisce, da un lato, che i beni si trovino sottoposti alla possibile aggressione di coloro che se ne vogliono impossessare, in mancanza di un titolare che li possa proteggere, e dall'altro nell'esigenza, forse ancor più rilevante, che i creditori possano trovare una soddisfazione alle loro pretese, sia pure limitata alla consistenza dell'asse, altrimenti dovendosi immaginare che la morte del debitore finisca con il configurare una vicenda estintiva del rapporto obbligatorio. Tale impostazione, pur se ritenuta di grande interesse, non risulta accolta espressamente nel codice civile vigente, il quale prevede però, questa volta testualmente, che lo Stato acquisti il patrimonio vacante senza bisogno di accettazione, ma non vi possa rinunciare e che il patrimonio stesso possa essere staggito dai creditori entro il limite del valore complessivo (art. 586). Le ipotesi che si possono verificare in pratica sono essenzialmente due. Potrà darsi anzitutto che sia incerta sin dall'origine l'esistenza in vita di successibili. Poiché è impedita dall'art. 70 cod. civ. la vocazione di persone scomparse o assenti, l'eredità verrà acquistata dallo Stato immediatamente, dovendosi escludere in tal caso che si possa fare luogo alla giacenza dell'eredità, la quale presuppone la vocazione a una persona nota, che non l'abbia ancora accettata. Ove poi si scopra l'esistenza di altri successibili, prima che sia prescritto il di loro diritto di accettare, la vocazione a favore dello Stato cade e con essa si risolve con effetto retroattivo la conseguente attribuzione. Potrà invece accadere che una vocazione vi sia ma essa venga successivamente meno per indegnità, rinuncia o prescrizione del diritto di accettare: in tale caso lo Stato acquisterà, sia pur retroattivamente, soltanto in seguito alla nuova vocazione, provocata dalla caduta della prima.

Alcune possibili riforme di un istituto antico

Viene anzitutto fatto di domandarsi se, mancando collaterali successibili entro il sesto grado (molti progetti di legge, sinora infruttuosamente sottoposti all'esame delle Camere propongono di ridurre il grado al quarto), non sarebbe opportuno devolvere l'eredità, almeno soltanto in parte, agli affini quanto meno di primo grado piuttosto che allo Stato (ossia a suoceri, nuore o generi). Secondo alcuni, si tratterebbe di far corrispondere le regole della successione legittima all'«ordine naturale degli affetti», quale risulta del resto tra l'elenco dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti in caso di bisogno; e tra questi, come si sa, vi sono anche gli affini in primo grado, chiamati prima dei fratelli e delle sorelle anche germani (v. art. 433 cod. civ.). Va osservato, da un lato, che l'affinità cessa con lo scioglimento del matrimonio che la induce (e quindi con la morte del bisognoso); dall'altro, come è stato detto da un autorevole studioso (che dubitava evidentemente della solidità affettiva del legame tra suoceri, nuore o generi): «non so quanto nella realtà tale fondamento sarebbe conveniente alla successione dei suoceri, dei generi e delle nuore, sebbene costoro si scambino i dolci nomi di genitori e di figli». Quelli che hanno compiuto almeno i quarant'anni rammentano bene il claim di un celebre amaro aostano. Altra questione, più rilevante, da porsi è se non sarebbe preferibile, in luogo della devoluzione generica delle eredità vacanti allo Stato, destinare il patrimonio relitto a una specifica utilità sociale o addirittura designare legislativamente enti amministrativi territoriali o istituzioni private di pubblica utilità (fondazioni, associazioni, enti del terzo settore) alle quali devolvere i patrimoni vacanti. Si potrebbe trattare di persone giuridiche aventi sede presso l'ultimo domicilio o presso il luogo di origine del defunto; esse manifesterebbero con ogni probabilità più intenso apprezzamento, sotto il rispetto non soltanto economico, ma anche sentimentale e morale, dell'erogazione e soprattutto non lascerebbero i patrimoni relitti infruttuosi quando non, come spesso accade, in stato di penoso abbandono. Lo Stato, tramite le direzioni del demanio del Ministero dell'economia e delle Finanze, spesso neppure conosce la devoluzione a sé dei patrimoni vacanti (se non quando i creditori del defunto lo evocano in giudizio per sentirlo condannare a pagare i debiti insoluti). Lo attesta pure un recente decreto ministeriale – del 22 giugno dello scorso anno (n. 128) – che, con una buona dose di inesperienza, o forse sarebbe meglio dire di ingenuità, demanda alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, al notaio, all'Amministrazione comunale e all'Agenzia delle entrate, che ne vengano a conoscenza per ragioni d'ufficio, di comunicare all'Agenzia del demanio, nei successivi trenta giorni gli elementi identificativi dei beni devoluti allo Stato «e ogni altra informazione rilevante, ai fini dell'identificazione dei beni stessi» (art. 6). Da evidenziare che vi si fa riferimento solamente ai «beni» compresi nell'asse, guardandosi dall'evocare i debiti (e questo si comprende: a nessuno piace occuparsi delle cose spiacevoli come i debiti o le malattie) ma anche i crediti che il defunto potrebbe aver lasciato. Una riforma dell'art. 586, che devolvesse quei patrimoni agli enti locali, privati o pubblici, di cui si è detto, potrebbe risultare di rilievo modesto – le successioni vacanti sono in genere «rare e magre», come dice un celebre studioso francese – ma pur sempre significativa: nelle passeggiate in montagna può capitare a tutti di imbattersi in terreni e fabbricati che il proprietario, defunto senza testamento e in mancanza di eredi noti, ha lasciato spesso senza volere all'incuria e all'abbandono della collettività che ricusa di occuparsene. Qualche ente bisognoso di risorse potrebbe invece mettere quei beni a reddito e ricavarci magari qualche utilità da destinare per le proprie attività di carattere sociale, favorendo nel contempo il recupero del nostro paesaggio.

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

Imposta sulle successioni e donazioni di immobili: aliquote, franchigie e base imponibile

Si riepiloga di seguito la disciplina dell'imposta di successione, così come è disciplinata dal Dlgs 346/1990, per i trasferimenti della titolarità di beni immobili per il tramite di donazioni o di successioni.

Territorialità

In relazione alla territorialità, l'imposta è dovuta per tutti i beni e diritti trasferiti, anche se situati all'estero, qualora il de cuius od il donante siano residenti nel territorio dello Stato. Se, invece, il soggetto al momento della morte o della donazione non è residente, l'imposta si applica esclusivamente sui beni ubicati in Italia.

A tale proposito si precisa che:

- si considerano in ogni caso esistenti nello Stato i beni ed i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato ed i diritti reali di godimento ad essi relativi;
- per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione prevista dall'articolo 24 bis del Tuir (cd. neo-domiciliati), l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.

Aliquote e franchigie

Entrambe le imposte hanno le stesse aliquote (individuate dall'art. 2, cc. 48 e 49 del DL 262/2006), che variano in base all'erede/donatarario. Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'aliquota e dell'eventuale franchigia, è il grado di parentela che lega il beneficiario al defunto o donante.

I concetti di parentela ed affinità sono definiti dal codice civile, agli artt. 74-78 cod. civ. In breve la parentela è il vincolo intercorrente tra soggetti che discendono da uno stesso soggetto definito "stipite".

La parentela può estrinsecarsi in due tipologie:

- in linea retta, tra soggetti che discendono l'uno dall'altro, come avviene ad esempio nel caso del rapporto intercorrente tra padre e figlio;
- in linea collaterale, tra soggetti che discendono dal medesimo stipite ma non discendono l'uno dall'altro, come avviene, ad esempio, nel caso di fratelli.

Nella seguente tabella sono riepilogate le aliquote e le franchigie in relazione al grado di parentela.

Erede/Donatario	Aliquota	Franchigia
Coniugi ed altri parenti in linea retta	4%	Euro 1.000.000,00
Fratelli/sorelle	6%	Euro 100.000,00
Parenti entro il 4° grado Affini in linea retta Affini in linea collaterale fino al 3° grado	6%	-
Altri soggetti	8%	-

In caso di immobili si applicano anche le imposte ipotecaria e catastale nella misura, rispettivamente, del 2 e dell'1%. Tuttavia, in presenza dei requisiti "prima casa", entrambe le imposte si scontano in misura fissa. Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 104/1992, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro. In questo caso la franchigia si applica a prescindere dalla parentela.

La franchigia abbate la base imponibile e spetta una sola volta in presenza di più attribuzioni ricevute dalla stessa persona, sia per successione sia per donazioni o altre liberalità, ma si applica ad ogni erede o donatario.

Base imponibile

Le regole di determinazione della base imponibile per gli immobili sono sostanzialmente le stesse sia per i trasferimenti mortis causa che per le donazioni; tuttavia, si tiene a precisare che la base imponibile dell'imposta sulle successioni è costituita dal valore globale netto dell'asse ereditario costituito da tutti i beni e diritti che formano oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili e dei beni esclusi normativamente dalla tassazione.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 346/1990, la base imponibile dei beni immobili è determinata assumendo per la piena proprietà il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. Di regola, si assume però il valore risultante dalla moltiplicazione delle rendite catastali per i coefficienti catastali di cui all'art. 52, c. 4 del Tur. Fanno eccezione le aree fabbricabili, per le quali occorre indicare il valore venale in comune commercio.

Si specifica che ai sensi dell'articolo 34 del Dlgs 346/1990 non sono suscettibili di rettifica di valore i trasferimenti della piena proprietà di immobili se il valore dichiarato:

- per i fabbricati iscritti nel Catasto dei fabbricati con attribuzione di rendita, non è inferiore alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
 - per la prima casa: 110; per tutti gli altri fabbricati dei gruppi catastali A (unità immobiliari per uso di abitazione o assimilabili) e (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varie), escluse le categorie A/10 e C/1: 120;
 - per i fabbricati del gruppo catastale B (unità immobiliari per uso di alloggio collettivo): 140;
 - per i fabbricati della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e del gruppo catastale opifici ed in genere fabbricati costruiti per attività industriali o commerciali: 60;
 - per i fabbricati della categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e del gruppo catastale E (altre unità immobiliari): 40,8;
- per i terreni non edificabili, non è inferiore al reddito dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per 90.

Negli altri casi, la base imponibile è data:

- per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
- per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'articolo 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse.

Nel caso si tratti dei soli diritti di usufrutto, uso e abitazione su immobili compresi nell'attivo ereditario, il valore è determinato, come per le rendite, sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso d'interesse legale.

Trasferimenti esenti

Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché da Onlus e a fondazioni previste dal Dlgs 461/1998. L'esenzione è garantita anche nel caso in cui gli enti siano istituiti negli Stati UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati. Inoltre, non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.

Donazioni precedenti

Ai soli fini della fruizione delle franchigie l'art. 8 e l'art. 57 del Dlgs 346/1990 precisano che rilevano anche le donazioni ricevute in precedenza. Ai fini della determinazione delle franchigie fruibili in applicazione dell'attuale regime, rilevano (e quindi vanno a ridurre la franchigia) sia le donazioni pregresse per le quali è stata riconosciuta una franchigia d'imposta che abbia assorbito, in tutto o in parte, l'imposta all'epoca dovuta, sia le donazioni pregresse non assoggettate a tassazione in considerazione del rapporto di parentela o di coniugio tra donante e donatario, con effetti analoghi a quelli prodotti dall'applicazione di una franchigia totale.

Obblighi dichiarativi al Fisco francese per i proprietari di seconde case in Francia

I proprietari, sia persone fisiche che società, di beni immobili in Francia sono tenuti ad indicare al Fisco francese la situazione di fatto, all'1.01.2023, dell'immobile posseduto, ai fini dell'aggiornamento dei dati immobiliari per il conteggio della "taxe d'habitation". In particolare occorre indicare per ciascun immobile posseduto se il medesimo è locato, tenuto a disposizione, concesso in uso gratuito, o destinato ad altri usi. Tale dichiarazione si effettua direttamente sul portale telematico dell'agenzia delle entrate francese - **impot.gouv.fr** - previa registrazione, qualora non già effettuata in precedenza, dei dati anagrafici dei proprietari. La predetta comunicazione deve essere effettuata **entro il prossimo 30 giugno** e poiché è un obbligo normativo, in caso di omissione o di errore, sorge il rischio della richiesta di pagamento di una sanzione di euro 150 per immobile.

Ravvedimento speciale entro il 30 settembre per gli aiuti di Stato

Sono iniziati i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate per gli aiuti di Stato e "de minimis" ricevuti nell'anno 2019. Nei prossimi mesi i contribuenti potranno ricevere la notifica di una lettera di comunicazione con le informazioni sulla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime "de minimis", per il periodo d'imposta 2019. Il provvedimento prevede la possibilità, nel caso di errori nella compilazione dei campi della dichiarazione e/o di illegittima fruizione dell'aiuto, di poter sanare la propria posizione usufruendo, entro il 30 settembre 2023, del ravvedimento operoso speciale, ovvero con la riduzione delle sanzioni a 1/18 e con versamento del dovuto a titolo di aiuti, interessi e sanzioni, a rate. È quindi opportuno che i contribuenti analizzino gli aiuti di Stato ricevuti anche per gli anni 2020 e 2021, periodo in cui le agevolazioni riconosciute sono state numerose per far fronte all'emergenza Covid. I controlli devono essere effettuati partendo dalla compilazione del prospetto "Aiuti di Stato" - Quadro RS della dichiarazione dei redditi, per gli anni 2020 e 2021 - e, se presentata, dall'autodichiarazione aiuti di Stato ex Dm 11 dicembre 2021. Si ricorda che il quadro RS nella dichiarazione dei redditi 2022 non andava compilato se i contribuenti presentavano l'autodichiarazione. È poi necessario confrontare i dati indicati nel quadro RS con quelli presenti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato. Se la verifica fosse negativa, il contribuente potrà sanare la propria posizione, presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti nei relativi campi. Nessuno aiuto in questo caso dovrà essere restituito trattandosi di agevolazioni legittime. Nel caso di aiuti fruiti illegittimamente, invece, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi e di eventuali sanzioni.

Per entrambe le fattispecie di regolarizzazione, il contribuente potrà usufruire del ravvedimento operoso speciale, con possibile rateizzazione e riduzione delle sanzioni a 1/18, purché la regolarizzazione avvenga entro il 30 settembre 2023. Alcuni esempi di aiuti di Stato sono i seguenti: credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19; credito d'imposta investimenti beni strumentali; contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione; contributo a fondo perduto per gli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive; credito d'imposta bonus teatro e spettacoli.

Esportazione ed operazione triangolare: non imponibilità ai fini Iva

L'agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 283/2023, ha specificato che nel caso particolare in cui il trasporto dei beni all'estero non avviene a cura od a nome del primo cedente, non si realizzano i presupposti dell'esportazione triangolare di non imponibilità Iva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del DPR 633/72. Di conseguenza, la prima cessione - dal cedente nazionale al promotore anch'esso nazionale - è da considerarsi imponibile ai fini dell'Iva, al pari di una cessione interna. Tale parere ha generato tra gli operatori un certo allarme e rischia di generare dei futuri contenziosi, in quanto la giurisprudenza, nello specifico la Cassazione, ha più volte, invece, ribadito, nel caso specifico,

la sussistenza dei requisiti per la non imponibilità. Anche la giustizia europea, con sentenza C-526/13, ha ammesso l'esistenza di una triangolazione e pertanto la possibilità di esentare dall'Iva la prima cessione, qualora la seconda avvenga quando il compratore finale abbia già la disponibilità dei beni. Nelle more di una disposizione definitiva, potrebbe venire in aiuto dell'operatore una riorganizzazione delle modalità operative delle cessioni all'esportazione.

Riconoscimento del credito in caso di omessa dichiarazione

Con la sentenza n. 1436/1/2022 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha chiarito che è **ammesso il rimborso del credito Iva** riportato dall'anno precedente anche in caso di omessa dichiarazione relativa a tale anno solo nel caso in cui il contribuente dia dimostrazione dell'effettiva esistenza dello stesso. Si ritiene che tale situazione è giustificata dal mero dato formale costituito dalla omessa presentazione della dichiarazione, che non può comportare il mancato riconoscimento del credito Iva.

Rottamazione *quater* anche per tasse e multe dei Comuni e degli altri Enti Locali

Con le modifiche approvate dalle commissioni Affari Sociali e Finanze della Camera al "Decreto Bollette", si allarga la possibilità di estendere la rottamazione *quater* e lo stralcio fino a mille euro anche alle tasse e multe riscosse dai Comuni. Il possibile allargamento della rottamazione relativa ai carichi affidati alla riscossione dall'1.01.2000 al 30.06.2022, passa sempre e comunque dalla volontà di adesione da parte degli enti territoriali. Spetterà, infatti, a una delibera (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del "DL Bollette") indicare il numero di rate e le scadenze, le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di aderire alla definizione agevolata, i termini per la presentazione dell'istanza. Istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, ma anche l'impegno a rinunciare ai contenziosi eventualmente pendenti a riguardo. La delibera dovrà indicare il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza. La modifica inserita ricomprende anche la possibilità di decidere per lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), affidati alla riscossione dal 2000 al 2015. In ogni caso le delibere adottate, sia per la rottamazione sia per lo stralcio dei mini-carichi dagli enti territoriali, diventeranno efficaci con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente Locale.

Locazione dei macchinari accessoria a quella del fabbricato: si applica lo stesso trattamento Iva

Se la locazione dei macchinari viene definita quale prestazione accessoria a quella principale, costituita dalla locazione del fabbricato nel quale i macchinari risultano fissati stabilmente, allora il regime Iva applicato è il medesimo.

È giunta a tale conclusione la Corte di Giustizia europea, con sentenza depositata lo scorso 4 maggio, pronunciandosi sul concetto di "accessorietà". Il ragionamento che ha indotto la Corte a fornire il giudizio sopra citato parte dall'individuazione dell'unicità della prestazione: se un'operazione è costituita da più elementi, forniti da uno stesso soggetto ad un altro, strettamente connessi e perciò tali da formare oggettivamente una sola prestazione economica inscindibile, con corrispettivo unitario, allora si può dire che si tratta di una prestazione unica. All'interno di questa occorre poi individuare quale operazione può definirsi **principale** e quale **accessoria**, poiché vista come un mezzo per fruire al meglio della prestazione principale. In tale contesto la prestazione accessoria non può che condividere il trattamento ai fini Iva previsto per la prestazione principale. Nel caso di specie, pertanto, alla locazione dei macchinari – che normalmente è soggetta ad Iva – non può che applicarsi il regime di esenzione proprio dell'operazione principale di affitto dell'immobile.

Differenze tra credito d'imposta "inesistente" e credito d'imposta "non spettante"

La Commissione norme di comportamento dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, con la norma n. 219, ha fornito un'interpretazione della disposizione di cui all'articolo 13, c. 5, del DLgs 471/97, come integrata dall'art. 5 del DL 146/2021, in tema di valutazione dei crediti d'imposta da parte dell'Amministrazione finanziaria in fase di controllo. Secondo tale lettura il **credito d'imposta** si definisce "**non spettante**" quanto il contribuente commette **errori di qualificazione o quantificazione** dello stesso, ovvero la documentazione attestante il credito sia veritiera ma inidonea o carente. Tale ipotesi configura una gravità "ordinaria", che giustifica una sanzione ridotta ed un termine ordinario di decadenza dell'azione accertatrice dell'Agenzia. Decisamente più grave è invece la conseguenza dell'utilizzo di un credito d'imposta "**inesistente**" poiché basato su documentazione non veritiera o determinato in assenza di documentazione che lo comprovi. In tale ipotesi l'Agenzia delle Entrate ha a disposizione un periodo di accertamento più lungo di quello ordinario (otto anni) e può irrogare la sanzione più grave, che va dal 100% al 200% del credito inesistente.

Le implicazioni del carattere negoziale del ravvedimento operoso

I versamenti effettuati attraverso **ravvedimento operoso** non possono essere successivamente richiesti a titolo di rimborso salvo il caso in cui lo stesso versamento derivi da un errore essenziale e riconoscibile. Quanto detto è giustificato dalla natura stessa dell'istituto del ravvedimento operoso che è di **carattere negoziale** e rappresenta quindi una dichiarazione di volontà, che può essere oggetto di annullamento esclusivamente per errore determinante. Tale chiarimento è il frutto di una vicenda in cui un contribuente aveva presentato istanza di rimborso di sovrattasse ed interessi versati a seguito di ravvedimento operoso per ritardato pagamento di imposte. Nel caso in esame, il soggetto protagonista aveva dato dimostrazione del fatto che il tardivo pagamento fosse attribuibile al mancato incasso di un credito spettante nei confronti della Pubblica Amministrazione. I giudici ritengono che proprio a causa della natura spontanea e volontaria del ravvedimento si rende **impossibile il rimborso** di quanto versato ad **eccezione** del caso in cui il contribuente sia stato oggetto di un errore qualificato secondo quanto disposto dalla disciplina contenuta nel Codice Civile.

Area fabbricabile: la variazione del valore di mercato non va comunicata ai fini IMU

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11443/2023, depositata lo scorso 2 maggio, ha precisato che il contribuente non è tenuto a comunicare ai fini IMU – tramite apposita dichiarazione annuale – la variazione del valore dell'area fabbricabile dovuta alle oscillazioni del prezzo di mercato. L'obbligo dichiarativo, secondo i giudici di legittimità, sussiste solo se la variazione di valore è determinata da precisi elementi fattuali o variazioni urbanistiche, quali ad esempio l'inizio dei lavori di edificazione o l'avvenuto rilascio del permesso a costruire.

Ne consegue che l'eventuale contestazione del Comune, nell'ipotesi di variazione del valore dovuta ad oscillazioni di mercato, si concretizzerà esclusivamente in una violazione dell'obbligo di versamento dell'imposta, sanzionato al 30%.

Si fa inoltre presente che il termine di decadenza quinquennale per la notifica degli atti di accertamento ai fini IMU decorre dall'anno in cui avviene il versamento del tributo e non dall'anno in cui avrebbe dovuto essere eventualmente presentata la dichiarazione IMU (che è l'anno successivo).

Autonomi impatriati: l'agevolazione può essere fruita già con la riduzione delle ritenute

Si ricorda che i lavoratori autonomi impatriati – ovvero coloro che sfruttano il regime fiscale di vantaggio previsto dall'art. 16 del DLgs 147/2015, che prevede una detassazione del 70% del reddito prodotto in Italia, per 5 anni (prolungabile fino a 10, con imponente al 50% per coloro che acquistano un'abitazione in Italia o hanno almeno tre figli minori a carico) – possono usufruire dell'imposizione agevolata già in sede di effettuazione delle ritenute d'acconto in fattura, presentando una specifica

richiesta ai committenti, che pertanto verseranno la ritenuta del 20% calcolata su un reddito imponibile già ridotto. L'alternativa, di norma più utilizzata, è invece usufruire dell'agevolazione solo in sede di dichiarazione annuale dei redditi, recuperando pertanto il credito maturato attraverso la compensazione in F24.

L'agevolazione è solo fiscale e non sono previste disposizioni di natura previdenziale. I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata indicheranno, nel quadro RR, il minor reddito imponibile ai fini fiscali; ciò potrebbe generare delle conseguenze a livello pensionistico, poiché il montante sarà molto inferiore al massimale. Pertanto, in fase di rientro in Italia il contribuente potrebbe valutare di applicare, in luogo del regime degli impatriati, quello forfettario, che prevede una riduzione dell'aliquota anziché del reddito imponibile, senza conseguenze sull'imponibile contributivo, seppure il regime degli impatriati comporti senza dubbio un risparmio fiscale decisamente più interessante.

È bene inoltre ricordare quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate con le risposte 460/2022 e 190/2023 in merito alla scelta del regime: l'agevolazione prevista per gli impatriati può essere adottata solo **al momento dell'ingresso** e non può essere fruita in un secondo momento, in sostituzione di un altro regime precedentemente adottato, pur nella sussistenza dei requisiti necessari per la sua applicazione.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

ETS: rendicontazione di erogazioni liberali e obblighi di deposito del bilancio

L'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) da parte degli enti del terzo settore avvenuta entro il 30 settembre 2022, comporta una serie di diritti ed obblighi, tra cui il **deposito del bilancio** secondo i nuovi schemi ministeriali. Secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del D.lgs. 117/2017 i bilanci assieme a tutti i documenti connessi e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, devono essere depositati **entro il 30 giugno** di ogni anno. Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione al RUNTS successivamente all'approvazione del bilancio, dovranno provvedere al deposito dello stesso entro 90 giorni dal provvedimento di avvenuta iscrizione se tale obbligo non è stato adempiuto in fase di iscrizione. Particolare attenzione va posta ai **nuovi modelli di rendicontazione** disciplinati dal principio contabile OIC 35. Si ricorda che nel caso in cui l'ente decida di vincolare risorse a progetti specifici, l'accantonamento dovrà essere rilevato nel Rendiconto gestionale alla voce A9 o E8, accompagnato dalla costituzione di una riserva a Patrimonio Netto alla voce AII 2). Nel caso in cui il **vincolo sia imposto dal donatore**, il provento dovrà risultare dal Rendiconto gestionale alla voce A10 o E9, mentre la rilevazione in contropartita va effettuata alla voce del Patrimonio Netto AII 3).

Casi di responsabilità degli amministratori di società

La Corte di cassazione ha, in più occasioni, affermato (vedasi per tutte la sentenza n.2172 del 24.01.2023) che gli amministratori di società possono prendere decisioni rischiose, a patto che le assumano con diligenza, informandosi prima, valutando l'impatto organizzativo e finanziario dell'operazione e adottando poi le necessarie misure. La responsabilità degli amministratori non consegue infatti dalla decisione in sé, che può anche essere rischiosa, ma deriva dal metodo adottato per assumerla. Metodo che si articola principalmente in due punti, oltre ovviamente al rispetto della legge: la condotta diligente e la ragionevolezza. L'amministratore infatti deve operare secondo la diligenza richiesta dall'incarico. Lo ha confermato la Corte di cassazione con la sentenza citata, tornando sul tema della insindacabilità nel merito delle decisioni assunte dagli amministratori, pronunciandosi su una vicenda in cui l'acquisto di un ramo di azienda in difficoltà ha trascinato verso l'insolvenza anche la società acquirente. Secondo altro arresto della cassazione (sentenza 1783/2015) la decisione dell'amministratore deve essere preceduta da un'adeguata istruttoria, dalla quale possa scaturire un quadro informativo adeguato che consenta un'appropriata valutazione dei rischi e dei benefici prevedibili. L'acquisizione di un ramo d'azienda pesantemente indebitato può anche costituire una

buona opportunità, ma richiede un adeguato rafforzamento della struttura e dell'organizzazione aziendali per evitare che un'opportunità si trasformi in un dissesto per entrambe le realtà aziendali. Secondo altra sentenza di cassazione (la n. 15470/2017) le decisioni, anche rischiose, devono essere ragionevoli, cioè coerenti rispetto al quadro informativo disponibile e non avventate. Essendo consapevoli che il ramo d'azienda acquistato era molto indebitato, con patrimonio di funzionamento negativo, gli amministratori avrebbero dovuto adottare provvedimenti adeguati a rendere remunerativo e sostenibile l'investimento. Non avendolo fatto hanno consentito ai debiti di incrementarsi sino all'insolvenza, occultando inoltre le perdite tra le pieghe del bilancio. Va inoltre tenuto presente che oggi adeguare l'organizzazione alle esigenze aziendali e disporre di informazioni che consentano di individuare precocemente gli squilibri patrimoniali e di prevedere la sostenibilità del debito, perlomeno nei dodici mesi successivi, è anche un preciso obbligo normativo. Se la vicenda su cui la Cassazione si è pronunciata con la sentenza 2172/2023 accadesse oggi, gli amministratori non contravverrebbero solo all'obbligo di diligenza, ma violerebbero anche la legge.

La scissione di una partecipazione è un'alternativa valida all'assegnazione

La risposta n. 317 dell'8.5.2023 a un interpello, resa dall'Agenzia delle Entrate ha considerato non passibile di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000, né ai fini delle imposte dirette né di quelle indirette, una scissione societaria ex art. 173 del TUIR avente come beneficiaria il socio unico della scissa. Il caso analizzato è quello di una riorganizzazione di un gruppo attraverso la scissione parziale di una società (Alfa) in favore del socio unico (società Zeta), mediante la quale l'intera partecipazione detenuta dalla scissa nella società Beta risulta trasferita alla beneficiaria (Zeta).

In sostanza, si verifica l'assegnazione al proprio socio unico (ossia, la società beneficiaria Zeta) esclusivamente della partecipazione in Beta che passa sotto il diretto controllo della capogruppo. Si illustra anche il funzionamento del principio di neutralità della scissione ai sensi dell'art. 173 del TUIR. Si conferma, infatti, che il patrimonio netto (residuo) attribuito alla società beneficiaria dovrà considerarsi formato nel rispetto della natura (capitale o utile) delle poste di patrimonio netto presenti nella società scissa e nelle medesime proporzioni (senza considerare nella proporzione le riserve in sospensione d'imposta già ricostituite dalla società beneficiaria).

Trust e attività fiduciaria

Nell'intestazione fiduciaria è il fiduciante l'effettivo proprietario del bene

Nel rapporto fiduciario sono i fiducianti a dover essere identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati e strumentalmente intestati alla società fiduciaria. È questa la conclusione cui è pervenuta la Cassazione con l'ordinanza n. 8071/2023, dopo aver riesaminato il funzionamento e le caratteristiche essenziali dell'intestazione fiduciaria, soprattutto nel caso specifico di partecipazioni sociali. E ciò allo scopo di accertare la legittimità di alcune operazioni di finanziamento che apparivano, in prima approssimazione, eseguite in contrasto con l'art. 132 del DLgs. 385/1993, che vieta di svolgere attività di finanziamento, in qualsiasi forma, nei confronti del pubblico e in mancanza della necessaria autorizzazione. Nello specifico una società, controllata dal fiduciante per il tramite di un'intestazione fiduciaria, aveva effettuato un finanziamento a favore di una società appartenente allo stesso gruppo; ma l'intestazione alla fiduciaria del capitale sociale della società erogante il prestito faceva apparire come terzo la società finanziata e consentiva di rappresentare l'operazione di finanziamento come eseguita nei confronti del pubblico e pertanto in contrasto con la normativa sopra richiamata.

La sentenza osserva, innanzitutto, come l'accordo fiduciario sia una combinazione di due fattispecie negoziali collegate: una, a carattere esterno, costituita dal trasferimento delle quote, avente efficacia nei confronti dei terzi; l'altra, avente carattere interno ed effetti meramente obbligatori, diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno mediante l'obbligo, assunto dal fiduciario, di trasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha costituito oggetto dell'acquisto. L'intestazione di partecipazioni societarie a

una società fiduciaria, in particolare, dà luogo a un'ipotesi di interposizione reale attraverso la quale l'interposto acquista la titolarità delle partecipazioni, ma è tenuto a osservare un determinato comportamento individuato, in accordo con il fiduciante. Tale obbligo, pur potendo incidere sulle concrete modalità di esercizio dei diritti sociali e di adempimento dei correlati doveri, non comporta alcun effetto nei rapporti che la fiduciaria ha con la società partecipata, o con gli altri soci, nei confronti dei quali viene in considerazione esclusivamente la titolarità formale della partecipazione. La proprietà della società fiduciaria è quindi puramente formale e il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria, conserva la proprietà sostanziale del bene e ne può disporre direttamente, senza necessità di ottenerne il ritrasferimento. Con l'intestazione fiduciaria viene pertanto stipulato un contratto valido ed efficace tramite il quale il bene esce realmente dal patrimonio del fiduciante per entrare a far parte di quello del fiduciario e, al momento dell'esecuzione del ritrasferimento, esce realmente dal patrimonio del fiduciario per tornare a far parte di quello del fiduciante o per entrare a far parte del patrimonio di un terzo. La prova del rapporto fiduciario grava, in ogni caso, sulla parte che intende avvalersene.

Il trust auto-dichiarato e la sua legittimità nell'ordinamento italiano

Con una sentenza del novembre scorso il Tribunale di Termini Imerese si è pronunciato circa la legittimità di un trust, c.d. **auto-dichiarato**, istituito da una società e contestato da una banca creditrice della stessa, la quale eccepiva la nullità del trust anche a causa della coincidenza tra trustee e disponente, rilevando l'assenza di uno degli elementi essenziali del trust, ovvero la perdita di disponibilità dei beni da parte del disponente a favore del trustee. Il Tribunale ha rigettato l'azione proposta dalla banca, in relazione alla pignorabilità dei beni confluiti nel trust, in quanto la legge regolatrice del trust in questione (la Legge di Jersey) prevede la forma del **trust auto-dichiarato**, che è legittimo nell'ordinamento italiano come trust interno fintanto che persegue scopi meritevoli di tutela. Il Tribunale ha altresì osservato che il trust era stato istituito quando la società aveva una situazione finanziaria in equilibrio e non era stato posto in essere con finalità fraudolente, ma allo scopo di riconvertire l'attività sociale.

L'istituto oggetto della sentenza è il trust c.d. **auto-dichiarato**, il quale si caratterizza per la circostanza che il disponente riveste contemporaneamente anche la qualifica di trustee. Si tratta, dunque, della modalità più agevole per la istituzione di un trust, stante l'assenza di trasferimento a un terzo dei beni conferiti nel fondo segregato, essendo sufficiente l'imposizione del vincolo di destinazione sui beni. Tale tipo di trust è utilizzato per gli scopi più vari, ad esempio per ragioni di protezione familiare, in presenza di figli minori; o come trust liquidatorio; e così via.

L'evidente vantaggio di questo tipo di trust è la possibilità per il disponente di godere, da un lato, dell'effetto segregativo dei beni in trust e, dall'altro, di conservare la gestione dei beni quale trustee. Il trustee sarà ovviamente tenuto a gestire i beni osservando le finalità del trust, quali indicate nell'atto istitutivo e sarà ovviamente opportuno prevedere la presenza di un guardiano, quale terzo che vigili sull'osservanza delle finalità del trust e possa dirimere eventuali situazioni di conflitto d'interessi. Sarà anche necessario formalizzare l'istituzione del trust con atto notarile, ancorché non si verifichi alcun trasferimento di beni, data la coesistenza nella stessa persona già proprietaria dei beni stessi della contestuale funzione di trustee. Va pertanto rilevato che la figura del trust **auto-dichiarato** non è sempre stata accolta positivamente dalla giurisprudenza italiana, che in più casi ne ha contestato la legittimità, ritenendola non prevista dalla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Legge 16 ottobre 1989, n. 364, che ha riconosciuto la possibilità di istituire trust in Italia.

La Corte di cassazione si è espressa invece favorevolmente con una sentenza del 2016 cui hanno fatto seguito altre sentenze dello stesso tenore, sia della suprema corte che della giurisprudenza di merito. Si può pertanto ormai ritenere consolidato l'orientamento che considera legittimo il trust **auto-dichiarato**, sempre che persegua scopi meritevoli di tutela per l'ordinamento italiano e sia previsto dalla legge regolatrice estera applicata.

In scadenza la compilazione delle domande per il Bando ISI 2022

Con un comunicato diffuso il 15.02.2023, l'Inail ha segnalato che la procedura per richiedere i finanziamenti stanziati dall'avviso del Bando ISI 2022, resterà attiva fino al **16.06.2023**. L'obiettivo resta quello di incentivare le imprese e gli enti del terzo settore, a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. L'istanza dovrà essere compilata e registrata esclusivamente in **modalità telematica** sul sito www.inail.it dove è possibile anche visionare il calendario che riporta le date di apertura e chiusura della procedura informatica e le date di pubblicazione degli elenchi cronologici. Le domande che risulteranno ammesse potranno procedere con il caricamento della documentazione richiesta tramite la funzione di upload. Per beneficiare delle risorse messe a disposizione, i progetti di miglioramento della sicurezza devono necessariamente raggiungere un punteggio minimo di **120 punti**. Coloro che soddisfano questo requisito, potranno avere accesso al codice identificativo della pratica, utile per l'invio tramite click-day il cui giorno verrà comunicato in un successivo momento.

Nuovo bonus per le startup innovative

A seguito dell'approvazione da parte della Camera di un emendamento al testo di conversione in legge del "decreto Bollette" n.34/2023, si introduce un incentivo destinato alle startup innovative costituite successivamente all' 01.01.2020. Si tratta di un **credito d'imposta del 20%** della spesa per ricerca e sviluppo finalizzata alla sostenibilità e al risparmio energetico, fino ad un **importo massimo di 200.000 euro**. Si ricorda che tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione (secondo quanto previsto dall'art. 17 del DL n. 241/1997) e ne deve essere data indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Consulenza del lavoro

Benefit 2023

L'art. 40 del DL 48/2023 (c.d. DL "Lavoro"), pubblicato sulla G.U. n. 103 del 4 maggio 2023, ha previsto l'incremento, per il 2023, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a **3.000 euro** per i soli **lavoratori** dipendenti con figli fiscalmente a carico, restando invece ferma a 258,23 euro per tutti gli altri dipendenti.

Il comma 1 dell'art. 40 del DL dispone che "limitatamente al periodo d'imposta **2023**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi".

Ai fini della disposizione in esame rilevano quindi i dipendenti con figli – compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati – **fiscalmente a carico** ai sensi dell'art. 12 comma 2 del TUIR.

In base a tale disposizione, i figli sono considerati fiscalmente a carico se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell'anno un reddito pari o inferiore a 4.000 euro; se superano i 24 anni sono considerati a carico se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Quanto all'**ambito oggettivo** di applicazione della norma, rientrano nella soglia di 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli.

Per i lavoratori dipendenti senza figli a carico resta ferma l'ordinaria soglia di **258,23 euro**.

L'applicazione della soglia di 3.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico non è automatica. A norma del comma 3 dell'art. 40 del DL 48/2023, infatti, "il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli".

Di conseguenza, il lavoratore dipendente dovrà fornire al datore di lavoro un'autodichiarazione in cui attesti di avere diritto a fruire della soglia di 3.000 euro per il 2023, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.

Un aspetto che andrebbe chiarito riguarda il caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Stando alla disposizione, che non prevede particolari limitazioni e fa riferimento in generale al lavoratore dipendente, la soglia di 3.000 euro sembrerebbe applicabile, per intero, distintamente per ciascun genitore. Si attendono chiarimenti in merito.

Lavoro a tempo determinato

L'art. 24 del DL 48/2023 modifica l'art. 19, c. 1, del DLgs. n. 81/2015 in tema di causali che giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, se di durata superiore a 12 mesi, ovvero che consentono un rinnovo o una proroga, se è tale da portare il rapporto oltre il limite di un anno.

Le nuove causali previste dal Decreto Lavoro sono le seguenti:

- particolari esigenze previste dai CCNL;
- particolari esigenze di ambito tecnico, organizzativo e produttivo non previste dai CCNL, che devono essere attestate da una commissione di certificazione;
- esigenze dovute alla sostituzione di lavoratori assenti.

Al riguardo ci si pone il problema se si possono considerare ancora operative le causali individuate dagli accordi collettivi stipulati ai sensi della disciplina previgente che consentiva l'apposizione del termine a fronte di "specifiche esigenze" previste dai contratti collettivi.

Secondo alcuni, l'avvenuta abrogazione di tale disposto normativo comporta il venir meno della base normativa dei precedenti accordi, mentre secondo altri la nuova formulazione delle causali conferisce uno spazio di manovra addirittura maggiore per la contrattazione collettiva. Si rimane in attesa di chiarimenti in merito.

Sicurezza sul lavoro per i percorsi formativi in azienda

L'art. 17 del decreto "Lavoro" (DL 4.5.2023 n. 48) prevede un rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro per gli studenti impegnati nei percorsi formativi in azienda intervenendo sui c.d. percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

In particolare, viene istituita la figura del docente coordinatore di progettazione, al fine di verificare la connessione della progettazione di tali percorsi formativi con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche.

Inoltre vengono incrementati i livelli di sicurezza obbligando le imprese, iscritte nel Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro ex L. 107/2015, ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) con un'apposita sezione in cui indicare le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi formativi. Il DVR dovrà poi essere fornito alla scuola, oltre che allegato alla Convenzione stipulata tra la scuola e le strutture ospitanti.

Infine, in ordine ai dati, il già menzionato Registro dovrà contenere quelli relativi alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Flussi di ingresso

Con la conversione del DL 20/2023 (c.d. decreto "Flussi") ad opera della L. 5.5.2023 n. 50, sono state previste quote di ingresso nel territorio dello Stato dedicate ad apolidi e rifugiati nonché particolari condizioni di favore per il rilascio di permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per coloro

che frequentano corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei paesi di origine. In particolare si consente, in via transitoria per il biennio 2023/2024, alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro di concordare, con gli organismi formativi accreditati ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione e iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 52 del DPR 394/99, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine.

Previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari entro 3 mesi dalla conclusione del corso.

Incentivo assunzione Neet

L'art. 27 del DL 48/2023 prevede un incentivo del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (ridotto al 20% in caso di cumulo con altra agevolazione) in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato o in apprendistato, effettuate a decorrere dall'1.6.2023 al 31.12.2023, di giovani che si trovano nelle seguenti condizioni:

- alla data dell'assunzione non devono aver compiuto il trentesimo anno di età;
- non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione ("NEET");
- siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

La durata dell'incentivo è stabilita in 12 mesi.

L'incentivo è:

- riconoscibile dietro presentazione di domanda all'Inps, mediante apposita procedura telematica;
- fruibile mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 aprile 2023 ed il 14 maggio 2023, è pari allo 0,5%.

Anche quest'anno il nostro notiziario ospita una rubrica affidata a **Fabio Sansalvadore**, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e professore a contratto presso l'Università di Torino. Esperto, tra le altre materie, di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, nonché del bilancio di sostenibilità, offre ai lettori spunti e riflessioni in merito al "fare azienda" in Italia.

Il PNRR: una grande opportunità oppure un grande debito?

Ormai si sente parlare da parecchio tempo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si tratta di uno dei progetti più importanti dell'Italia e il suo futuro economico. Il PNRR, del valore di 248 miliardi di euro, è stato creato per aiutare il Paese a uscire dalla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19 e per investire in infrastrutture a lungo termine che possano favorire la crescita e la resilienza dell'economia italiana.

Il PNRR è stato progettato con un respiro di sei anni e prevede l'investimento in sei aree prioritarie: la transizione ecologica, la transizione digitale, la competitività, la coesione sociale, la salute e l'istruzione. La sfida principale per l'Italia riguarda la corretta implementazione del PNRR.

La Commissione Europea, infatti, ha stabilito che i Paesi che ricevono i finanziamenti dovranno dimostrare che stanno utilizzando i fondi in modo efficace, efficiente e trasparente. L'Italia sta lavorando a stretto contatto con la Commissione Europea per garantire che il PNRR sia conforme alle norme dell'UE e che l'utilizzo dei fondi sia trasparente. Inoltre, il PNRR deve affrontare le sfide strutturali a lungo termine dell'economia italiana. L'Italia ha un tasso di disoccupazione relativamente elevato, soprattutto tra i giovani e le donne. Il PNRR prevede l'investimento in programmi di formazione professionale, che possono aiutare i giovani e le donne a trovare lavoro e sviluppare nuove competenze per l'economia del futuro.

Un'altra sfida riguarda la digitalizzazione dell'economia italiana. L'Italia è in ritardo rispetto ad altri Paesi europei nella trasformazione digitale, e questo sta limitando la competitività dell'economia. Il PNRR prevede investimenti in infrastrutture digitali, come la banda larga ad alta velocità.

Altro aspetto affrontato dal PNRR è la transizione ecologica dell'economia italiana. L'Italia deve ridurre le emissioni di gas serra e migliorare l'efficienza energetica, al fine di soddisfare gli obiettivi dell'UE sul clima e di sfruttare le opportunità di sviluppo delle energie rinnovabili. Il PNRR prevede l'investimento in tecnologie pulite e sostenibili, come la mobilità elettrica e l'energia solare. L'implementazione del PNRR rappresenta, inoltre, una sfida per la Pubblica Amministrazione italiana all'interno della quale si ricercano figure professionali qualificate e competenti in grado di gestire l'attuazione del PNRR in modo efficace e efficiente. La mancanza di figure professionali qualificate è stata a lungo un problema per la Pubblica Amministrazione italiana. Spesso, le procedure di assunzione sono caratterizzate dalla mancanza di trasparenza, di selezione basata sul merito e di un sistema di valutazione delle competenze oggettivo. Ciò ha portato alla presenza di dipendenti pubblici scarsamente qualificati, con conseguenze negative sulla qualità dei servizi pubblici.

Se l'Italia dovesse fallire nell'implementazione del PNRR, ci sarebbero conseguenze negative per l'economia e la società del Paese.

I possibili scenari collegati ad un utilizzo non adeguato ed efficiente dei fondi del PNRR determinerebbero conseguenze negative sulla crescita economica del Paese. Il PNRR è stato concepito per finanziare progetti che promuovono la crescita economica e l'occupazione, quindi se questi progetti non verranno realizzati, l'economia italiana potrebbe non crescere e ristagnare. Ciò potrebbe comportare una maggiore disoccupazione, un aumento della povertà ed una certa riduzione del potere d'acquisto dei cittadini italiani.

Ancora prima delle problematiche connesse con le valutazioni su un utilizzo efficiente dei fondi europei occorre che la politica valuti e vigili sull'opportunità di realizzare certi progetti con i connessi costi. Qui si tratta di una valutazione che più che basarsi sul quantum del progetto si deve riferire all'opportunità di realizzare i differenti progetti con l'obiettivo di creare valore per la comunità in un'ottica di medio/lungo termine e non con progetti fini a sé stessi, incapaci di essere un volano per l'economia e lo sviluppo sociale del nostro paese, generando ulteriore debito pubblico.

Prof. Fabio Sansalvadore

Scadenziario mese di giugno

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Venerdì 16	Imu	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali	Termine per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (Imu) dovuta per l'anno in corso.
Venerdì 16	Imu	Enti non commerciali	Termine per il versamento: - del conguaglio dell'imposta municipale propria (Imu) complessivamente dovuta per l'anno precedente; - della prima rata dell'Imu dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente.
Venerdì 16	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Venerdì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir.
Venerdì 16	Iva	Soggetti con partita Iva- Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Venerdì 16	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Lunedì 26	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di maggio, in via obbligatoria o facoltativa.
Giovedì 30	Tributi	Tutti i soggetti	Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: - i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito; - consegnati all'Agente della Riscossione dall'1.01.2000 al 30.06.2022.
Giovedì 30	Iva	Soggetti con partita Iva	Termine per il versamento del saldo Iva relativo al 2022, risultante dal modello Iva 2023, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2023.
Venerdì 30	Irpef, relative addizionali, Irap e imposte sostitutive	Persone fisiche	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: - del saldo per l'anno 2022 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2023 relativo all'Irpef e alle relative addizionali; - delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Venerdì 30	Irap, imposte sostitutive e addizionali	Società di persone e soggetti equiparati	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: - del saldo Irap per l'anno 2022 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2023; - delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive ed addizionali).
Venerdì 30	Ires, relative addizionali, Irap e imposte sostitutive	Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.05.2023	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli Redditi 2023 ed Irap 2023.
Venerdì 30	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti iscritti presso la Camera di Commercio	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.
Venerdì 30	Imu	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali	Termine per presentare la dichiarazione Imu relativa all'anno 2021 e 2022, qualora obbligatoria.
Venerdì 30	Imu	Enti non commerciali	Presentazione in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, della dichiarazione relativa all'anno 2021 e 2022.
Venerdì 30	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.
Venerdì 30	Contributi e sovvenzioni da Pubbliche Amministrazioni	Imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa	Termine per pubblicare sul proprio sito, o portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative: - a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente; - di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.
Venerdì 30	Contributi e sovvenzioni da Pubbliche Amministrazioni	Onlus, altre associazioni e fondazioni	Termine per pubblicare sul proprio sito o portale digitale le informazioni relative: - a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente; - di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

NUMERI UTILI

Aliquote Irpef (1)		Cambio €/€ (3)	1,0751
- fino a 15.000,00	23 %	Rivalutazione TFR (4)	0,5 %
- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00	25 %	Indice ISTAT (5)	7,9 %
- oltre 28.000,00 fino a 50.000,00	35 %	Saggio di interesse legale (6)	5 %
- oltre 50.000,00	43 %	Tassi Euribor (7)	
Aliquota Ires (2)	24 %	- 6 mesi	3,812 %
Aliquota Irap	3,9 %	- 12 mesi	4,010 %
Cedolare secca canone concordato	10 %		
Cedolare secca ordinaria	21 %		

- (1) A decorrere dall'1.01.2022
 (2) A decorrere dall'1.01.2017
 (3) Rilevazione alla data del 26.05.2023
 (4) Vedi pagina 16
 (5) Variazione % del mese di aprile 2023 sul mese di aprile 2022
 (6) A decorrere dall'1.01.2023
 (7) Aggiornati alla data del 26.05.2023, valuta del 30.05.2023, base 365

LINK UTILI

Agenzia delle Entrate e Catasto
www.agenziaentrate.gov.it

Ministero delle Finanze
www.finanze.it

Enea (pratiche 55%-65%)
www.enea.it


Camera di commercio di Cuneo
www.cn.camcom.it

Comune di Cuneo
www.comune.cuneo.it

Portale per ricerca indirizzi PEC
www.inipece.gov.it

DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8
 12100 Cuneo
 Tel. +39 0171 63.44.40
 Fax +39 0171 66.103
 E-mail: info@studiocugnasco.it



CHI SIAMO

Commercialisti

Cugnasco dr. Massimo m.cugnasco@studiocugnasco.it
 Coccarelli dr. Fernando f.coccarelli@studiocugnasco.it
 Collino dr. Giovanni g.collino@studiocugnasco.it
 Martini rag. Cristina c.martini@studiocugnasco.it
 Luciano dr. Davide d.luciano@studiocugnasco.it
 Cugnasco dr. Marianna mar.cugnasco@studiocugnasco.it

Consulente del lavoro

Bongiovanni rag. Monica m.bongiovanni@studiocugnasco.it

Praticante

Puscasu Miruna m.puscasu@studiocugnasco.it

Ufficio Contabilità

contabilita@studiocugnasco.it
 Giordano Chiara
 Bruno Massimo
 Cavallera Nicolas
 Cravero Valentina
 Costa Daniela
 Dutto Giulia

Ufficio consulenza del lavoro

paghe@studiocugnasco.it
 Bottasso Elisabeth
 Tonelli Danila

Segreteria

segreteria@studiocugnasco.it
 Garino Marisa
 Dao Ormena Daniela
 Tardivo Elisa
 Rosso Giulia

Consulenza legale esterna

Cugnasco Adv. Roberto

Strutture controllate

Ge.Co. Gestione e ge.co@studiocugnasco.it
 Controllo S.r.l.
 Società fiduciaria e di Trust

Strutture collegate e rapporti internazionali

EURODEFI Professional Club of Tax, legal & Financial Advisers – www.eurodefi.org

Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" – www.il-trust-in-italia.it